

Regolamento per le Elezioni del Direttore
come modificato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.


1. Ai fini della presente procedura, per docente decano si intende il docente del Conservatorio con maggiore anzianità di servizio in ruolo che non intenda candidarsi alle elezioni per la designazione del Direttore. In caso di pari anzianità di servizio, si tiene conto di quella maturata presso il Conservatorio Tartini. In caso di ulteriore parità si tiene conto dell'anzianità anagrafica.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di maggio, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
3. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Articolo 2 - Corpo elettorale.

1. Ai sensi dell'Articolo 20, comma 2, e dell'Articolo 25, comma 3, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio di Trieste:
 - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico;
 - c) con provvedimento di utilizzazione annuale.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

1. Ai sensi dell'Articolo 20, comma 2, e dell'Allegato A dello Statuto, possono concorrere all'elezione per del Conservatorio di Musica di Trieste i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni a tempo indeterminato da almeno cinque anni, avendo maturato documentata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;




Regolamento per le Elezioni del Direttore
come modificato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019

- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria del Conservatorio giorni entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.
3. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.
4. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, di norma entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature e comunque almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
5. La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.
6. Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore convoca una riunione del Collegio dei professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee programmatiche, provvedendo a tutti gli atti amministrativi ed organizzativi conseguenti.
7. Qualora il Direttore risulti essere uno dei candidati, il Collegio viene condotto dal docente decano.
8. Al termine del Collegio dei professori segue un intervallo di tempo di almeno 10 minuti per la predisposizione dei seggi da parte della Commissione elettorale, in maniera da assicurare la riservatezza delle votazioni. Seguono quindi le votazioni.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

- 1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto, i cui componenti svolgono anche la funzione di Seggio elettorale.
- 2. La Commissione elettorale è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
- 3. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
- 4. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.



Regolamento per le Elezioni del Direttore
come modificato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019


5. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori; dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
 - predispone del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - assicura il funzionamento del Seggio elettorale; definisce modalità di svolgimento delle operazioni di voto (giornate ed orari di apertura del seggio, accorgimenti per garantire la segretezza del voto, procedure da seguire in caso di errori ecc.)
 - ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
6. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Durante tutte le operazioni di voto è necessaria la presenza di almeno 3 dei componenti della Commissione elettorale
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
4. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d'elezione.

1. Per la validità di ciascuna votazione è richiesto un quorum di votanti non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum la singola votazione è ripetuta, con le stesse modalità, per una sola volta.



Regolamento per le Elezioni del Direttore
come modificato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019


3. Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.
4. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni.
5. Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
7. Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide.
8. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Trieste e, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
9. In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti.
10. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del direttore entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della precedente.

Articolo 7 – Calendario delle operazioni di voto.

1. Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, ad almeno 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
2. Il secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro 7 giorni dallo svolgimento del primo turno.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore Amministrativo, unitamente al materiale della votazione.
3. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia, a cura della Direzione Amministrativa, mediante affissione del verbale di scrutinio all'albo dei Professori.



Regolamento per le Elezioni del Direttore
come modificato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019

Articolo 9 - Ricorsi.

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto ai fini della nomina.

Articolo 11 - Nomina del Direttore.

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 12 - Decadenza.

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 13 - Norme finali.

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'Articolo 13 dello Statuto.